

**COMUNE DI TERRAVECCHIA**  
**Provincia COSENZA**

*Regolamento*  
*per l'applicazione*  
*dell'imposta comunale*  
*sugli immobili*

Approvato con delibera del Consiglio  
Comunale n. 17 del 22 giugno 2006  
e n. 32 del 21 dicembre 2006

# **INDICE**

## **TITOLO I - Disposizioni generali**

- Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.
- Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato.
- Art. 3 - Area fabbricabile.
- Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
- Art. 5 - Qualifica di coltivatore diretto.
- Art. 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico.
- Art. 7 - Fabbricato parzialmente costruito.

## **TITOLO II - Dichiarazione/denuncia, accertamento e controlli**

- Art. 8 - Dichiarazione o denuncia.
- Art. 9 - Attività di controllo.
- Art. 10 – Applicazione art. 1 – commi 336 e 337 – della L. 30 Dicembre 2004, n. 311
- Art. 11 – Rilascio autorizzazioni e concessioni

## **TITOLO III - Versamenti e rimborsi**

- Art. 12 - Versamenti e riscossioni.
- Art. 13 - Rimborsi in genere.

## **TITOLO IV - Agevolazioni ed esenzioni**

- Art. 14 - Detrazioni e riduzioni.
- Art. 15 - Abitazione principale.
- Art. 16 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali.
- Art. 17 - Immobili posseduti da Enti non commerciali.
- Art. 18 - Pertinenze dell'abitazione.
- Art. 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili.
- Art..20 – Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento all'applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della L. 30 Dicembre 2004, n. 311.

## **TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie**

- Art. 21 - Entrata in vigore.

## TITOLO I - Disposizioni generali

### ART. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibile, il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

### ART. 2 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 504/1992, s'intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta asservita al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

### ART. 3 - Area fabbricabile

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, definitivamente approvato ed esecutivo a tutti gli effetti.

### ART. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 1, lettera g) dell'art. 59 del D.lgs n. 446/97 il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nella planimetria allegata al Piano Regolatore Generale è il seguente in riferimento alle classificazioni di ciascuna zona:

<b>Zona B - insediamenti residenziali di completamento</b>		
B1	nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione	€ 25,82/mq
B2	nuove costruzioni, adeguamenti ed ampliamenti	€ 23,24/mq
B3	nuove costruzioni, adeguamenti, ampliamenti - attività artigianali, commerciali, produttive e collaterali	€ 20,66/mq
<b>Zona C - insediamenti residenziali di espansione</b>		
C1	edificazione residenziale ad uso privato	€ 18,08/mq
C2	edificazione residenziale a prevalente uso pubblico	€ 15,49/mq
Ct1	edificazione turistico-residenziale collinare	€ 12,91/mq
Ct2	edificazione turistico-residenziale per le attrezzature relative al pernottamento, al ristoro e per il tempo libero	€ 10,33/mq

2. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale aggiorna, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del precedente 1° comma.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. ~~In deroga a quanto disposto nel precedente comma 3, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito a fini comunque fiscali il valore dell'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.~~ <sup>(1)</sup>
6. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

#### **ART. 5 - Qualifica di coltivatore diretto**

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del Decreto legislativo n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

#### **ART. 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico**

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 18, e, per la quantificazione del relativo valore, la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo della categoria catastale di appartenenza.

#### **ART. 7 - Fabbricato parzialmente costruito**

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a

---

<sup>(1)</sup> Il comma 5 è soppresso (delibera consiliare n. 32 del 21/12/2006 )

decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzati. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

## **TITOLO II - Dichiarazione/denuncia, accertamento e controlli**

### **ART. 8 - Dichiarazione o denuncia**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 504/1992.

### **ART. 9 - Attività di controllo**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera p) del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, sono attribuiti compensi incentivanti al personale comunale addetto alle operazioni di controllo I.C.I. nella misura stabilita dalla Giunta comunale. Le operazioni di accertamento saranno stabilite dalla Giunta secondo un progetto obiettivo da istituire e finalizzato alle operazioni descritte.

### **ART. 10 – Applicazione art. 1 – commi 336 e 337 della L. 30 Dicembre 2004, n. 311**

1. Nell'ambito dell'attività di controllo di cui all'art. 8 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, viene data applicazione ai commi 336 e 337 della L. 30 Dicembre 2004, n. 311.

### **ART. 11 Rilascio autorizzazioni e concessioni**

1. Nessuna autorizzazione e concessione o analogo provvedimento può essere rilasciato dal Comune se non previa dimostrazione di essere in regola con l'I.C.I. relativa all'immobile di che trattasi.

## **TITOLO III - Versamenti e rimborsi**

### **ART. 12 - Versamenti e riscossione**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, si stabilisce che il versamento e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, possa avvenire per i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o effettuato direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario. Sono ritenuti validi anche i versamenti effettuati per il tramite del Concessionario della Riscossione dei Tributi.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Si considerano altresì regolari i versamenti effettuati da soggetti diversi da quelli propriamente passivi, qualora la somma versata estingua totalmente l'obbligazione tributaria derivante dal possesso di un immobile chiaramente identificabile.
3. Le norme di cui al comma precedente sono applicate anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
  - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
  - b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso:
  - si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni;
  - si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16;
  - si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

### **ART. 13 - Rimborsi in genere**

1. E' riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine triennale stabilito dall'art. 13 del D.lgs n. 504/1992 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune.

2. La norma di cui al precedente comma 1 si applica anche per i versamenti effettuati nei periodi d'imposta pregressi.

## TITOLO IV - Agevolazioni ed esenzioni

### ART. 14 - Detrazioni e riduzioni

1. Spetta al Consiglio Comunale deliberare, con atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge (e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta) relative all'abitazione principale.
2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.
3. Per effetto delle unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota d'imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.
4. Ai fini dell'applicazione della detrazione deliberata, per abitazione principale si intende la residenza anagrafica.

### ART. 15 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazione dell'imposta sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2 del D.lgs n. 504/1992:
  - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, nonché presso la residenza di un parente entro il 3° grado ~~o di un affine entro il 2°~~, <sup>(2)</sup> a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) ~~l'abitazione principale del soggetto passivo, costituita da più unità immobiliari di modesta consistenza catastale, collocate su più piani ai quali siano dislocati i servizi dell'abitazione stessa purchè al fabbricato non siano state apportate modifiche che implicino l'obbligatorietà della variazione catastale;~~ <sup>(3)</sup>
  - c) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, posseduta in forma di proprietà indivisa;

<sup>(2)</sup> Le parole "o di un affine entro il 2°" sono soppresse (delibera consiliare n. 32 del 21/12/2006)

<sup>(3)</sup> La lettera b) è soppresa (delibera consiliare n. 32 del 21/12/2006)

- d) all'abitazione concessa dal comproprietario, in uso gratuito a parenti di 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, si applica l'aliquota ridotta (se istituita). Soltanto a questi ultimi spetta operare la detrazione per abitazione principale. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 437/1996, convertito nella Legge n. 556/1996, il comproprietario al quale è stato concesso l'uso gratuito dell'abitazione, deve avere la residenza anagrafica nel Comune di Terravecchia.
2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al comma 1 mediante le modalità previste dagli articoli 46 e seguenti del DPR 445/2000.

#### **ART. 16 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali**

1. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
  - a) "gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali;
  - b) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché dalle IPAB, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992.

#### **ART. 17 - Immobili posseduti da enti non commerciali**

1. Nell'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504/1992, concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, le parole "gli immobili utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: " i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e utilizzati".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992.

#### **ART. 18 - Pertinenze dell'abitazione**

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2, anche se distintamente iscritti al catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento,

anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992.

#### **ART. 19 - Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
  - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
  - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
  - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
  - e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.
  - f) precarie condizioni igienico sanitarie.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, del comando provinciale Vigili del Fuoco, dell'azienda sanitaria locale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
  - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

**ART. 20 – Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento all'applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311**

- a) I soggetti che possono usufruire dell'agevolazione sono i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta da parte del comune ai sensi del comma 336 dell'art. 1 L. n. 311/04, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, indicando, a pena di decadenza dell'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale;
- b) L'importo da versare deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione;
- c) Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio del 31.12.2007, e la presentazione, entro i 30 gg. successivi, di apposita comunicazione e copia dell'attestato di versamento;
- d) Il Comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi;

- e) Qualora l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione prevista da questo articolo;
- f) Nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del Territorio sulla base del D.M. n. 701/94, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi;
- g) All'importo dovuto può applicarsi, a seguito di istanza motivata del contribuente, da presentarsi all'Ufficio ICI entro il 31.12.2007 la rateizzazione non superiore a 12 rate mensili se l'imposta da versare è pari o superiore ad € 3.000,00. Sull'importo rateizzato gravano gli interessi legali vigenti pro-tempore dalla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

## **TITOLO V - Disposizioni finali e transitorie**

### **ART. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello della sua approvazione.

### **PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

- Approvato con delibera consiliare n. **17** del **22/06/2006**;
- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici dal 28 giugno 2006 al 13 luglio 2006;
- Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni dal 17 luglio 2006 al 16 agosto 2006;
- Trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 3015 del 31 agosto 2006.
- Integrato con delibera consiliare n. 32 del 21 dicembre 2006;
- Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici dal 22 dicembre 2006 al 06 gennaio 2007;
- Ritrasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. del
- Entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

IL SEGRETARIO COMUNALE